




Informatore AIAS



Obiettivo Prevenzione

Sicurezza, Salute, Ambiente ed Energia nei luoghi di lavoro e di vita




SICUR team 2000

Work Protection - Servizi di Prevenzione e Protezione Integrati







SICUR team srl
Via degli Abeti, 44
20064 Gorgonzola
MILANO

Tel. 02.9516951 r.a.
Fax 02.9517545
www.sicurteam.it
E.mail: info@sicurteam.it



SICUR team 2000
Progetti per la sicurezza della tua azienda

in caso di mancato recapito inviare al CMP/CPQ di Milano Rosario per la restituzione di mittente previo pagamento resi



Adeguamento macchine utensili
Servizi di consulenza
Insonorizzazione

Periodico della Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza

VABRE SERVICE EDITORE SAS

Via Stradivari, 10 - 20129 Milano - E-mail: info@vabreservice.it - Tel. 02.87.38.30.52/51 - Fax 02.87.38.30.71 - Cell. 39.29.56.79.58

IL RISCHIO ASSICURATIVO ALLA LUCE DEL TESTO UNICO

Sommario

Verrà esaminata la possibile incidenza del Testo Unico sulla determinazione/valutazione dell'aggravamento del rischio assicurativo nella polizza RCO (Responsabilità Civile Operai) e RCT (Responsabilità Civile Terzi).

La memoria è diretta ad entrambi i contraenti del contratto assicurativo.

STIPULA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE E SUA EVOLUZIONE

L'assicuratore, al fine di accettare o meno di assicurare il richiedere e al fine, in caso positivo, di determinare il premio assicurativo, deve avere piena conoscenza del rischio connesso all'attività dell'assicurato.

Gli strumenti fondamentali per la valutazione del rischio assicurativo sono proprio le informazioni fornite all'assicurazione dal soggetto che intende stipulare il contratto di assicurazione.

Le informazioni che l'assicurato fornisce devono essere esatte e complete in quanto il codice civile prevede che, in caso di dichiarazioni inesatte o reticenti, tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso alla stipula del contratto di assicurazione o lo avrebbe dato, ma a condizioni diverse, il contratto può essere annullato quando il contraente (l'assicurato) ha agito con dolo o colpa grave (art. 1892 c.c.) ovvero, se il contraente non ha agito con dolo o colpa grave l'assicurazione può recedere dal contratto di assicurazione entro 3 mesi dal giorno in cui questi è venuto a conoscenza della dichiarazione o della reticenza (art. 1893 c.c.).

Una volta stipulato il contratto, le informazioni fornite dall'assicurato possono subire nel tempo variazioni.

Può esserci la cessazione del rischio assicurato, che comporta lo scioglimento del contratto di assicurazione che decorre dalla comunicazione da parte dell'assicurato all'assicuratore della cessazione del rischio (art. 1896 c.c.).

Può esserci la diminuzione del rischio, che comporta la riduzione anche del premio

assicurativo, se l'assicurazione intende proseguire nel rapporto assicurativo (art. 1897 c.c.). Può infine esserci un aggravamento del rischio (art. 1898 c.c.), che l'assicurato deve comunicare tempestivamente all'assicurazione se comporta variazioni che creano condizioni di rischio non previste all'atto della stipula del contratto assicurativo, tali che se conosciute dall'assuntore lo avrebbero indotto a proporre condizioni diverse, o, *extrema ratio*, a non stipulare affatto il contratto.

L'AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'aggravamento del rischio è previsto nel nostro Codice Civile all'art. 1898. In caso di aggravamento del rischio, l'assicurato ha l'onere di darne immediata comunicazione all'assicurazione la quale, una volta venuta a conoscenza dell'aggravamento, ha la facoltà di recedere dal contratto entro un mese dalla comunicazione dell'aggravamento. Il recesso ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione, ovvero ha effetto dopo 15 giorni se l'aggravamento avrebbe richiesto un premio maggiore. Se nel mentre accade un sinistro l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento della stipula del contratto; mentre la somma dovuta è ridotta con riguardo al rapporto tra il premio stabilito nel contratto di assicurazione e quello che sarebbe stato fissato se il maggior rischio fosse esistito al tempo della stipula del contratto stesso. L'aggravamento del rischio, perché possa assumere rilevanza contrattuale, non deve avere un carattere occasionale o transitorio, ma deve avere una persistenza o, comunque, una possibile ripetibilità. A titolo di esempio, non si può qualificare come aggravamento del rischio una elusione non sistematica dei dispositivi di sicurezza.

Si tratta, infatti, di comportamenti omissivi/commissivi, rientranti nel rischio assicurato.

Alla luce di quanto ora enunciato, e soprattutto considerate le ricadute che un aggravamento del rischio non rilevato ovvero non denunciato

può avere sul contratto di assicurazione, è evidente l'importanza per l'imprenditore richiedente la copertura assicurativa di avere effettuato una corretta valutazione dei rischi connessi alla sua attività.

IL RISCHIO

Gli esperti definiscono il rischio come la probabilità del verificarsi di un evento.

La formula matematica è la seguente:

$$\text{rischio} = P_{\text{pericolo}} \times M_{\text{danno}}$$

dove:

P_{pericolo} è la probabilità che l'evento pericoloso accada

M_{danno} è la gravità del danno (magnitudo)

Il Testo Unico sicurezza (d.lgs. 81 del 9 aprile 2008) all'art. 2 definisce il rischio come "probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione" mentre definisce il pericolo come "proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni".

Anche in questo caso quindi il rischio diverge dal pericolo: il pericolo è una situazione certa nel suo verificarsi, mentre il rischio indica solo una possibilità del verificarsi.

Da ciò ne discende che l'esistenza del "pericolo" determina una inevitabile esistenza anche del "rischio".

EVOLUZIONE DEI CRITERI DI PREVENZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO

Per il passato, anni 50'-60', il criterio di prevenzione si fondava unicamente sulla sicurezza TECNICA di macchine ed impianti. La prevenzione era orientata alla realizzazione di macchine e impianti a prova di errore umano. In pratica, la normativa e la giurisprudenza chiedevano di realizzare macchine ed impianti a prova di "stupido".

Il rapporto uomo-macchina, la formazione-informazione del lavoratore e l'organizzazione della sicurezza venivano trattati in modo marginale. La normativa degli anni 50' ha individuato una rosa di possibili responsabili della gestione in sicurezza di macchine e impianti. Già da allora, in caso di sinistro, era possibile individuare più responsabili dell'evento. Negli anni '90, con il recepimento di numerose direttive, ha avuto un grande

impulso il rapporto uomo-macchina ed hanno iniziato a prendere piede nuovi aspetti come:

- la formazione-informazione del personale;
- l'organizzazione del lavoro;
- la prevenzione dei rischi, in generale.

In particolare, fatto innovativo, il legislatore, oltre ad individuare i soggetti potenzialmente responsabili di un sinistro, ha anche regolamentato i rapporti fra i predetti soggetti. Significativo appare al riguardo il D.Lgs 494/96 in tema di sicurezza nei cantieri.

Nel nostro ordinamento, anche prima della pubblicazione delle varie normative in tema di sicurezza sul lavoro, vi era già una norma di carattere generale che mirava alla tutela della salute sul lavoro: l'art. 2087 c.c. impone infatti al datore di lavoro di adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

IL T.U. SICUREZZA (d.lgs. 81/08)

Con l'emanazione della normativa speciale prima ed ancor più con l'emanazione del T.U. sicurezza il legislatore si è posto l'obiettivo di costruire con l'imprenditore un vero e proprio "sistema sicurezza", art. 30 sub. 5) del D.Lgs 81/08, che fa riferimento alle Linee Guida UNI-INAIL. Per fare ciò all'imprenditore non è richiesto il mero rispetto di adempimenti formali - come ad esempio la stesura dei documenti di valutazione rischi, o del documento di valutazione rischi da interferenze - ma gli viene richiesto di studiare tutto il proprio sistema produttivo ed organizzativo e, partendo dalla individuazione del rischio, giungere alla sua eliminazione e, se ciò non fosse possibile, quantomeno alla sua riduzione. L'imprenditore deve quindi effettuare una corretta gestione della prevenzione sui luoghi di lavoro, attraverso l'adozione di **misure di sicurezza** generali e specifiche. Fra le misure di sicurezza troviamo la valutazione dei rischi. Il T.U. prevede una valutazione dei rischi di carattere generale (art. 28, 29 e 30) e più specifiche valutazioni dei rischi per particolari settori quali: art. 181, esposizione agli agenti fisici; art. 190, esposizione al rumore; art. 202, esposizione a vibrazioni; art. 209, esposizione ai campi magnetici; art. 216, esposizione a radiazioni ottiche;

art. 223, esposizione a sostanze pericolose e ad agenti chimici; art. 236, esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni; art. 249, esposizione all'amianto; art. 271, esposizione ad agenti biologici; art. 290, esposizione ad atmosfere esplosive. La valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui lo stress da lavoro correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in gravidanza, quelli connessi alle differenze di genere, età, provenienza. La valutazione del rischio, per essere completa, adeguata e proficua, soprattutto considerata la finalità del T.U., deve essere accompagnata dalla definizione, all'interno dell'azienda, di una struttura organizzativa di sicurezza adeguata secondo la scienza e la tecnica più aggiornate e attraverso le buone prassi. La struttura organizzativa che, si ribadisce, ha quale finalità principale l'eliminazione o quantomeno la riduzione dei rischi, deve non solo valutare i rischi ma individuare le figure che collaborano con l'imprenditore; i compiti specifici di ciascuna; le deleghe; le procedure per la verifica ed il monitoraggio dei rischi, la programmazione del sistema di prevenzione, la formazione e informazione dei lavoratori e la cooperazione con gli stessi attraverso i loro delegati, la sorveglianza sanitaria ove prevista; la definizione di un sistema di controllo delle procedure stesse; la definizione delle sanzioni in caso di violazione delle procedure e della normativa. Da quanto fin qui esposto discende che il datore di lavoro è gravato in forza del T.U. di compiti molto articolati e complessi e che la valutazione dei rischi, che è alla base del sistema sicurezza richiesto dal legislatore costituisce la base dell'intero progetto. Il risultato della valutazione dei rischi deve poi essere inserito in un documento, chiamato appunto Documento di Valutazione dei Rischi che deve avere data certa. Tale documento deve contenere la valutazione di tutti i rischi, le misure atte ad eliminarli ovvero a ridurli e la organizzazione posta in essere dall'imprenditore per tale scopo e deve essere aggiornato nei casi previsti dall'art. 29 T.U. (modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative

ai fini della salute e sicurezza, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi, o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne ravvedano le necessità. A seguito della valutazione dei rischi e del suo aggiornamento, anche le misure di sicurezza devono essere aggiornate.

IL T.U. E LA SICUREZZA NEGLI APPALTI

Grande attenzione è data dal T.U. ai lavori eseguiti da imprese in regime di appalto e subappalto. Il motivo di tale interesse è dato dal fatto che, statisticamente, gran parte degli incidenti sul lavoro accade nel corso di attività svolte da imprese appaltatrici per conto di imprese committenti. Il T.U. ha quindi incrementato le tutele già contenute nell'art. 7 del d.lgs. 626/94 e in epoca più recente nella L. 123/07.

Il legislatore ha quindi previsto, in via generale (art. 26):

- la verifica da parte del Committente dell'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare Loro;
- una necessaria cooperazione e collaborazione tra committente e appaltatore volta alla attuazione delle misure di sicurezza per l'attività lavorativa oggetto dell'appalto, all'individuazione degli eventuali rischi dovuti alle interferenze tra le attività dell'uno e attività dell'altro;
- La stesura di un documento di valutazione rischi aggiuntivo a quello generale dell'imprenditore, chiamato appunto DVR da interferenze, detto anche usualmente DUVRI;
- La specifica della somma sostenuta dalla azienda appaltatrice per i costi di sicurezza che deve essere specifica e distinta dal corrispettivo per l'opera (al fine di evitare, nel ribasso dei corrispettivi, anche il ribasso dei livelli di sicurezza);
- L'esposizione da parte degli addetti dell'appaltatore di un tesserino di riconoscimento (al fine di evitare il lavoro irregolare);

IL T.U. E LE ATTIVITA' IN CANTIERE

Per quanto riguarda poi le attività svolte in cantiere, il T.U. ha pressoché ricalcato la disciplina, già articolata e completa, di cui al d.lgs. 494/96, che è stata ripresa ed è

ora contenuta nel Titolo IV del T.U. (da art. 88 ad art. 160). In aggiunta alle misure di tutela previste per gli appalti, sono previsti documenti e figure professionali ulteriori.

Quanto ai documenti

Si riportano qui di seguito i documenti richiesti dalla normativa:

- piano operativo di sicurezza POS (art. 89) che è il documento che l'impresa appaltatrice redige, con riferimento al singolo cantiere interessato, con i contenuti indicati nell'allegato XV;
- il fascicolo (art. 91) contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche di buona tecnica, con i contenuti di cui all'allegato XVI;
- piano di sicurezza e coordinamento PSC (art. 100) che è costituito da una relazione tecnica e da prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare e alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori e che deve essere allegato al contratto di appalto.

Quanto alle figure professionali

Si riportano qui di seguito le figure principali previste ora dal T.U. 81/2008 (art. 89) che si aggiungono al Committente ed all'Appaltatore

- Responsabile dei Lavori (art. 89) che, incaricato dal committente, provvede alla progettazione o al controllo dell'esecuzione dell'opera e coincide con il progettista e con il direttore lavori per la fase di esecuzione dei lavori;
- coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91;
- coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro

delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato.

Ai coordinatori in materia di sicurezza per la progettazione e per l'esecuzione, oltre ad un titolo di studio specifico, è richiesta un'abilitazione rilasciata da organismi abilitati per esercitare l'attività prevista dalla normativa. Ancora, il ruolo di coordinatore in materia di sicurezza non può essere coperto dal datore di lavoro delle imprese esecutrici o un loro dipendente o responsabile del servizio di prevenzione e protezione da lui designato. E' importante sottolineare che le figure professionali dei coordinatori (coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione) non sono obbligatorie.

Il committente o il Responsabile dei lavori possono infatti non nominarle e quindi svolgere direttamente dette funzioni a condizione di essere in possesso dei requisiti professionali previsti ai sensi dell'art. 98 del T.U.

Parimenti può dirsi per la nomina del Responsabile dei lavori.

COINVOLGIMENTO DEI VARI SOGGETTI PREVISTI DAL LEGISLATORE

Abbiamo sopra accennato la grande importanza che riveste, in ambito sicurezza, l'Organizzazione interna all'impresa. Cercheremo ora di meglio spiegare tale concetto.

Il Testo Unico ha ripreso, ampliandoli e migliorandoli, tutti i concetti che, nel tempo, il legislatore introdotto.

Vengono ora chiamati, ancor più di prima, come attori del sistema sicurezza:

- il datore di lavoro
- i suoi delegati
- i lavoratori
- il medico competente
- gli organismi istituzionali

Ciascuna di queste figure deve operare per quanto di sua competenza, al fine di ottenere la massima sicurezza possibile. Per fare ciò, il legislatore ha previsto per loro delle specifiche capacità/professionalità/titolo di studio o di formazione specifica. Ad esempio il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) che può esser interno od esterno all'azienda, deve possedere le capacità e i requisiti adeguati alla natura dei

rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, devono essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola superiore secondaria nonché di un attestato di frequenza a corsi specifici di formazione (artt. 31 e 32). Altri requisiti sono richiesti per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 37), per il medico competente alla sorveglianza sanitaria (artt. 38, 39, 40, 41). Così come il legislatore ha richiesto, per le figure professionali del "sistema sicurezza" delle specifiche competenze e formazioni professionali, ha altresì previsto che, in caso di sinistro, le responsabilità siano ripartite fra tutte le figure coinvolte. Pertanto, ad esempio, in caso di sinistro occorso in cantiere, le responsabilità andranno a ricadere - in misura proporzionale al loro inadempimento - su tutti i soggetti coinvolti e sopra descritti. Naturalmente, qualora l'imprenditore/Committente decida di non nominare delegati o professionisti da affiancare all'attività, (ad esempio nel caso in cui il Committente non provveda alla nomina del Responsabile dei lavori e/o del Coordinatore per la sicurezza) possono accadere due ipotesi:

- il committente non possiede i requisiti previsti dall'art. 98 del T.U. 81/2008;
- il committente possiede i requisiti previsti dall'art. 98 del T.U. 81/2008. Nel primo caso, la polizza non sarà operativa: è infatti come se il Committente, avendo operato senza i requisiti, avesse guidato senza patente. Nel secondo caso, la concentrazione indebita di tutte le attività, rappresenta un'assunzione di rischio che dovrebbe gravare per legge su soggetti diversi dal committente. A titolo di esempio, se il sinistro deriva anche da carenze progettuali o di conduzione del cantiere, le quote di responsabilità che possono afferire in concreto al coordinatore per la progettazione e al coordinatore per l'esecuzione non restano coperte dalla polizza, che resta operativa per le sole responsabilità afferenti al committente, con esclusione della quota di danno ascrivibile al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Preme tuttavia evidenziare che l'omessa designazione di tutti i soggetti previsti da T.U. 81/2008 per l'attività di cantiere, rappresenta già, di per sé, un aggravamento del rischio,

ALLA TUA SICUREZZA CI PENSIAMO NOI!

PAOLO GIUDICI INSURANCE BROKER

20129 MILANO VIA ANTONIO BALDISSERA, 5
CELL 333.64.15.499 - FAX.02.70.05.99.15 - RUI: B000134005 - P.I.V.A 12079730151

**SIAMO BROKER ASSICURATIVI DELL'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE ITALIANA AMBIENTE E SICUREZZA DAL 2003
IN QUESTI ANNI ABBIAMO COSTRUITO E MIGLIORATO UNA POLIZZA RC PROFESSIONALE RIVOLTA A TUTTI GLI ASSOCIATI.**

I PUNTI DI FORZA DEL NOSTRO PRODOTTO?
COSTI CONTENUTI: IL PREMIO MINIMO È DI 420,00 EURO
NON RICHIEDE ISCRIZIONE AD ALBI PROFESSIONALI
È PERSONALIZZABILE A SECONDA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE
È STIPULATO CON PRIMARIA COMPAGNIA ITALIANA

ALCUNI ESEMPI DI ATTIVITÀ COPERTE
CONSULENTE DLGS. 81, RSPP, COORDINATORE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI, TECNICO SPECIALISTA PREVENZIONE INCENDI, CONSULENTE PER IL TRASPORTO MERCI PERICOLOSE, CONSULENTE AMBIENTALE, TECNICO IN ACUSTICA...

PER RICHIEDERE UN PREVENTIVO: paolo.giudici@brokerassicurativo.com

perché preclude la possibilità di un controllo reciproco fra le attività di cantiere che si esplica nella redazione/scambio dei piani di sicurezza e nella comune valutazione dei rischi che, ricordiamo, deve avere data certa. In coerenza con le norme richiamate, i vari soggetti che, in aggiunta all'imprenditore/Committente, possono restare coinvolti in un sinistro, di norma stipulano - a loro volta - delle polizze *ad hoc* per i vari ruoli (RSPP, Responsabile dei lavori, Coordinatore per la sicurezza, Coordinatore in fase di progettazione ed in fase di esecuzione) tutelandosi in via autonoma contro i rischi derivanti dalla propria attività. Non è però certo che ciò accada, posto che, per queste figure professionali, non è obbligatoria la stipula di una polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali. E' quindi molto importante che il Committente verifichi, in fase di stipula di un contratto professionale, che il soggetto che Egli intende nominare come Suo collaboratore (ad esempio come Rappresentante dei lavori, o come RSPP o come Coordinatore per la Sicurezza) abbia stipulato una idonea polizza assicurativa.

In difetto potrebbe venire meno ovvero verrebbe minata - nel concreto - la ripartizione delle responsabilità civili.

UTILITÀ AI FINI ASSICURATIVI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Abbiamo visto nella parte introduttiva come sia fondamentale in fase di stipula o anche di permanenza della polizza di assicurazioni, l'effettuare una comunicazione dei rischi corretta, completa ed adeguata. Infatti, se l'imprenditore che chiede l'assicurazione comunica i propri rischi assicurabili in modo carente o peggio volutamente omissivo (ad esempio: omettendo classi di rischio, o la denuncia di rischi relativi ad alcune fasi di lavorazione ovvero la comunicazione di apertura di nuove unità di lavoro, ecc.), la polizza potrebbe non essere operativa in caso di sinistro e quindi non coprire in sede civile il danno richiesto dal danneggiato all'assicurato. A titolo di esempio, se manca la comunicazione dei rischi di esplosione, l'assuntore esclude tale rischio dalle ipotesi di rischio assicurato, ai fini della determinazione del premio e conseguentemente non copre il danno in caso di accadimento. Ora, ove

si verifichi un'esplosione, si concretizza un rischio aggravato, in quanto l'assuntore non era a conoscenza della presenza di sostanze che hanno, in concreto, causato un'esplosione. Si segnala che, in caso di esplosione di sostanze infiammabili, l'omessa valutazione dei rischi, oltre a costituire un aggravamento del rischio, assume rilevanza penale. Stando così le cose, il Documento di Valutazione dei Rischi, può essere considerato un valido strumento per entrambi i Contraenti del contratto di assicurazione: per l'imprenditore in quanto gli consente di conoscere e quindi comunicare all'assicuratore i rischi che vogliono essere coperti da assicurazione; per l'assuntore in quanto gli consente di conoscere i rischi da assicurare e quindi valutare se stipulare ovvero mantenere il contratto e l'ammontare del premio. Poiché tale documento deve essere aggiornato (vedasi articolo 29 T.U.), all'atto dell'aggiornamento l'imprenditore potrà valutare se ricorrono ipotesi di riduzione ovvero di aggravamento del rischio, da comunicare all'assicurazione, per gli scopi sopra esaminati.

CONCLUSIONI

La nuova normativa in tema di sicurezza è molto severa. Richiede all'imprenditore di conoscere norme giuridiche e tecniche sempre più specifiche. Non è più sufficiente affrontare la problematica della sicurezza in modo artigianale, redigere dei documenti sulla base di standard facilmente reperibili, nominare come responsabili figure non idonee. E' invece richiesta una attenzione massima sul problema sicurezza. All'imprenditore, a prescindere dalle dimensioni, dalla attività, da tutto, è richiesto di effettuare una pianificazione del "sistema sicurezza" che va ben oltre il mero dato letterale. L'imprenditore deve verificare tutti i rischi connessi all'attività propria ed alla attività commissionata in appalto, valutare come eliminarli ovvero come ridurli e ciò sulla scorta non di alcune norme specifiche ma di tutte le norme possibili (norme giuridiche, norme tecniche, direttive, buone prassi, ecc.). Deve definire una sua organizzazione per la sicurezza, nominando tutta una serie di figure di ausilio, controllo, coordinamento espressamente previste dalla norma, dei soggetti esperti, eventualmente

redigendo Modelli Organizzativi o quantomeno procedure interne.

Di contro dà all'imprenditore/committente la possibilità di liberarsi, o quantomeno di condividere con altri le responsabilità nell'eventualità di un sinistro.

La ratio di questa "collaborazione" suggerita dalla norma è quella di porre in essere un controllo reciproco sulle attività di impresa.

Si veda al riguardo allo scambio dei vari piani di sicurezza nei cantieri e la stesura di un documento di valutazione dei rischi da interferenze congiunto avente data certa in caso di appalto.

Dalla volontà del legislatore discende, come conseguenza diretta che, in caso di sinistro, i vari soggetti responsabili rispondono *in toto* penalmente del danno.

Per quanto riguarda le responsabilità civili, queste vanno ripartite e possibilmente graduate nei confronti dei vari soggetti responsabili del danno.

Ne discende che ove l'imprenditore non accolga il suggerimento del legislatore di individuare più soggetti di controllo e coordinamento, assumerà un rischio indebito.

Un rischio che l'assicurazione potrà valutare sotto diversi profili.

Posto che, come sopra esposto, si ha aggravamento del rischio quando vi sono mutamenti delle circostanze di fatto inerenti l'assicurato tali da modificare l'alea contrattuale, in quanto vi è un aumento delle possibilità di verificazione dell'evento previsto dal contratto di assicurazione e che la nuova situazione non fosse conosciuta all'atto della stipula del contratto e non sia episodica e transitoria, potranno ritenersi cause di aggravamento del rischio:

- la modifica da parte dell'imprenditore dell'organizzazione aziendale in tema di sicurezza ed in particolare l'avocazione a sé, da parte dell'imprenditore di tutti i ruoli che la Legge consente di delegare ad altre figure professionali;
- la modifica da parte dell'azienda del programma di manutenzione macchine: ad esempio l'imprenditore che prima si rivolgeva ad una azienda specializzata e certificata (e che aveva comunicato la circostanza all'assicuratore ai fini della diminuzione

del premio), effettua ora la manutenzione internamente, con operai generici

- la omessa comunicazione di classi di rischio nonostante le stesse abbiano ormai i requisiti di novità e permanenza sopra visti
- la omessa comunicazione dell'incremento del personale, o delle unità locali (commerciali, produttive, logistiche).

Tali circostanze vanno infatti ad incidere nel rapporto contrattuale, andando ad incrementare la possibilità di sinistro.

Se tale incremento del rischio è stato comunicato all'assuntore in fase di stipula del contratto di assicurazione, l'assicuratore potrà decidere di aumentare il premio (in ragione dell'aumento di rischio) ovvero di non stipulare affatto il contratto con l'imprenditore richiedente.

Oppure se tale incremento del rischio non è stato comunicato l'assicurazione potrebbe anche ritenere l'ipotesi ricadente nell'aggravamento del rischio e pertanto, in caso di sinistro, la polizza operante ma in misura ridotta, salvo la possibilità di recesso oppure, nei casi più gravi, non operante affatto.

Quest'ultimo è, ad esempio, il caso dell'imprenditore che assume le vesti di Coordinatore per la progettazione o per l'esecuzione nei cantieri senza tuttavia averne le caratteristiche tecnico-professionali. In questo caso il suo operato è parificabile alla guida senza patente e, ovviamente, la polizza non potrà essere operante. Siamo infatti in una ipotesi di responsabilità aggravata, rilevante anche sotto un profilo penale oltre che civile.

Non costituiscono invece ipotesi di aggravamento del rischio e come tali, anche se sanzionabili sotto altri profili, non incidono sulla operatività della polizza assicurativa:

- l'errore nell'uso di una macchina;
- il malfunzionamento non noto della macchina;
- l'errore umano nell'adozione o nell'uso delle misure di sicurezza
- l'utilizzo improprio della macchina (ad esempio togliendo i dispositivi di protezione, oppure usandola per uno scopo diverso da quello per il quale era stata costruita).

Tali fattispecie infatti costituiscono una situazione anormale ma comunque

prevedibile, anche se sanzionabile penalmente (come ad esempio l'ipotesi - purtroppo frequente - in cui per lavorare più velocemente vengono tolti dei dispositivi di sicurezza nelle macchine utensili, così da provocare infortuni sul lavoro).

Alla luce di quanto precede è evidente che l'imprenditore assicurato/assicurando alla luce delle disposizioni del T.U. debba prestare grande attenzione sia alle sua organizzazione in tema di sicurezza, sia alle informazioni fornite all'assicuratore al quale si chiede la copertura Assicurativa per sinistri in ambito di sicurezza sul lavoro.

Ciò al fine di evitare contestazioni, riduzioni di copertura ovvero, nei casi più gravi, l'inoperatività della polizza.

Ma quali sono gli strumenti in mano all'imprenditore ovvero l'assicuratore per verificare l'esistenza di circostanze che possano ritenersi come aggravanti del rischio assicurato?

Un valido strumento per una migliore gestione del rapporto assicurativo e per prevenire possibili contenziosi può essere proprio il Documento di Valutazione dei Rischi che il datore di lavoro deve effettuare:

- per l'esercizio routinario dell'azienda (DVR);
 - per i lavori in appalto, inserendo le attività dell'appaltatore e quindi i possibili rischi da interferenze tra le attività dell'appaltatore e del committente (DVR interferenze);
- e che deve aggiornare nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Redigendo il DVR è infatti come se l'imprenditore effettuasse il proprio check up sanitario.

Aggiornandolo potrà valutare l'esistenza di circostanze migliorative od aggravanti da comunicare all'assicuratore per poter conseguentemente "aggiustare" la propria polizza,

L'assicuratore infatti, una volta messo a conoscenza della situazione "sicurezza" dell'imprenditore, non potrà eccepire di non essere stato messo a conoscenza dei rischi che l'imprenditore voleva assicurare o comunque che l'imprenditore sia venuto meno all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 1898 c.c. e pertanto dovrà scegliere

se recedere dal contratto ovvero se proseguire a diverse condizioni economiche.

Ovviamente la consegna da parte dell'imprenditore all'assicuratore del proprio DVR o del DVRI prevede una richiesta in tal senso da parte dell'assicuratore. E' quindi necessario che le Compagnie di Assicurazione - alla luce del T.U. - rivedano la documentazione da richiedere agli assicurati/assicurandi ovvero la modulistica e concordino con l'assicurato le modalità di trasmissione della valutazione dei rischi e dei relativi aggiornamenti.

Naturalmente tale suggerimento non può aiutare in caso di valutazione dei rischi carente e conseguente comunicazione all'assicuratore.

Né può aiutare nei casi in cui l'imprenditore assicurato volutamente omette circostanze importanti all'assicuratore (ad esempio: omette di comunicare classi di rischio, o la denuncia di rischi relativi ad alcune fasi di lavorazione ovvero la comunicazione di apertura di nuove unità di lavoro, ovvero le modifiche della propria organizzazione tali da qualificarsi per quanto sopra esposto, come aggravamenti, ecc.).

In questi casi la polizza potrebbe non essere operativa in caso di sinistro scaturito da rischio non comunicato e quindi non coprire in sede civile il danno richiesto dal danneggiato all'assicurato.

Atitolo di esempio, se manca la comunicazione dei rischi di esplosione, l'assuntore esclude tale rischio dalle ipotesi di rischio assicurato, ai fini della determinazione del premio e conseguentemente non copre il danno in caso di accadimento.

Ora, ove si verifichi un'esplosione, si concretizza un rischio aggravato (oltre un fatto penalmente rilevante), in quanto l'assuntore non era a conoscenza della presenza di sostanze che hanno, in concreto, causato un'esplosione.

**Studio Legale
Deho Massarelli
Studio Associato Gambino e Gianotti
Socio AIAS**